

**Relazione illustrativa
al disegno di legge concernente
“Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla
scuola)”**

Illustri Consiglieri,

con il presente disegno di legge si propone l'introduzione di nuove disposizioni di modifica della legge provinciale sulla scuola, al fine di promuovere il costante miglioramento del servizio scolastico e formativo trentino, per il tramite del rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento.

La trasmissione delle conoscenze e delle competenze costituisce oggi, in tempi caratterizzati da rapidi e continui cambiamenti, una delle sfide più complesse e affascinanti per l'intera nostra società. Le istituzioni pubbliche garantiscono a tutti i cittadini, almeno fino all'età del cosiddetto “obbligo d'istruzione” il servizio di istruzione, che rappresenta un ambito di primaria importanza, per le implicazioni sociali, culturali ed economiche che porta con sé. Esso infatti si prefigge: 1) il pieno sviluppo della personalità dei ragazzi, in termini individuali e di socializzazione; 2) la rimozione degli ostacoli che possono impedire questo sviluppo e la garanzia delle pari opportunità; 3) la valorizzazione del talento e della peculiarità di ciascuno, l'apprendimento di conoscenze e competenze che permettano il miglior inserimento dei ragazzi nel mercato del lavoro; 4) la diffusione di importanti valori di solidarietà, responsabilità individuale e di civismo.

In Trentino, in applicazione delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e delle relative norme di attuazione, la Provincia autonoma di Trento esercita rilevanti poteri legislativi e amministrativi in ambito scolastico e formativo, consolidatisi nel corso del tempo.

La Provincia dispone, in base allo Statuto speciale, di competenza esclusiva relativamente alla scuola materna, alla formazione professionale, all'assistenza ed edilizia scolastica (articolo 8, comma 1, numeri 26), 27), 28) e 29), decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) nonché di competenza “concorrente” in materia di istruzione elementare e secondaria (articolo 9, comma 1, numero 2, d.P.R. n. 670/72). Le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, così come successivamente modificato con i decreti legislativi 24 luglio 1996, n. 433 e rispettivamente 19 novembre 2003, n. 346), hanno specificato queste competenze, disponendo, fra l'altro, che:

-) spettano alla Provincia, relativamente al proprio ambito territoriale, le competenze che sul territorio provinciale sono esercitate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, comprese le funzioni in ordine allo stato giuridico ed economico del personale insegnante;

-) la costituzione del ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole della provincia di Trento, determinando la consistenza organica e disciplinandone lo stato giuridico, nel rispetto dei principi fondamentali;
-) la contrattazione integrativa del personale insegnante, con l'assunzione a carico del bilancio provinciale delle spese per il personale e per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
-) la possibilità di procedere a modifiche dei piani di studio e dei programmi di insegnamento;
-) il passaggio alla Provincia del personale non docente delle scuole della provincia di Trento.

Tali norme, in particolare con le modifiche intervenute nel corso degli anni novanta, hanno consentito e favorito la definizione di un sistema scolastico con specifiche caratteristiche, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale.

Il Consiglio provinciale ha reso, in applicazione delle citate disposizioni statutarie in materia di istruzione e delle relative norme di attuazione, sempre più incisiva la disciplina provinciale in ambito scolastico, dapprima relativamente alle scuole materne, alla formazione professionale, all'assistenza ed all'edilizia scolastica, successivamente con riferimento alle scuole elementari, medie e superiori "a carattere statale". In particolare la legge provinciale n. 5 del 2006, che rappresenta un vero e proprio testo unico, disciplina le finalità, le funzioni, l'organizzazione, la tipologia delle funzioni e delle prestazioni delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e dell'intero sistema educativo provinciale, gli ordinamenti e i relativi piani di studio, le risorse umane e strumentali nonché i rapporti fra i soggetti del medesimo sistema, la comunità e le sue istituzioni.

La Giunta provinciale ha garantito il costante miglioramento del sistema educativo trentino, attraverso l'adozione di atti di finanziamento e di programmazione del servizio, di approvazione di provvedimenti e di regolamenti, di assunzione e gestione del personale scolastico. Sono stati effettuati importanti interventi per la definizione degli organici delle scuole, nell'ambito dei c.d. "ordinamenti scolastici", dei piani di studio e delle innovazioni didattiche, di approntamento delle strutture scolastiche, e in generale per favorire, in applicazione dei principi di efficacia e buona amministrazione, le condizioni amministrative e organizzative idonee all'erogazione di servizi scolastici con elevati standard qualitativi.

Nel corso della presente legislatura sono state ulteriormente attuate azioni per rendere sistematiche le innovazioni didattiche, già avviate in alcuni istituti, in modo omogeneo su tutto il territorio provinciale, nonché per assicurare stabilità lavorativa al personale scolastico e continuità didattica nelle scuole trentine. Preme sottolineare l'istituzione della dotazione organica provinciale speciale dei docenti (nei fatti il potenziamento dell'organico delle scuole) e la stabilizzazione del personale, non solo docente, a partire dall'anno 2014, in anticipo rispetto al piano di stabilizzazione nazionale.

Il sistema scolastico e formativo provinciale si colloca fra i primi posti in numerose rilevazioni nazionali e internazionali, avendo riguardo ai principali parametri e criteri di valutazione, quali ad esempio, quelli relativi alle conoscenze e abilità degli

studenti nonché ai risultati complessivi dei percorsi di studio e degli abbandoni scolastici.

Il ragguardevole livello qualitativo delle scuole trentine é documentato dalle indagini del “Programma per la valutazione internazionale degli studenti” (PISA), condotte fin dall’anno 2000. I risultati degli studenti trentini sono stabilmente superiori a quelli dei loro “pari età” italiani e dei Paesi membri dell’ “Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico” (OCSE). Gli stessi esiti delle prove dell’ “Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione” (Invalsi) confermano le posizioni di vertice raggiunte dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali. L’abbandono dopo il biennio delle scuole superiori si colloca addirittura sotto al quattro per cento (3,9%), rispetto al 7,8% a livello nazionale. Il tasso di scolarizzazione superiore raggiunge l’86% dei giovani, contro il 76,5% in Italia e il 79,5% nell’Unione Europea. L’indicatore europeo relativo ai c.d. “Early School Leavers”, ovvero i giovani fra i diciotto e i ventiquattro anni che non hanno un diploma superiore a quello conseguito al termine della scuola media e non sono in formazione, si ferma circa all’11% in Trentino (con un dato, per le studentesse, sensibilmente inferiore a quello degli studenti, rispettivamente il 6,3% e il 17,1%, dati riferiti all’anno 2013), mentre per l’Italia il valore si attesta al 17%, con l’obiettivo della strategia europea fissato al 10% come soglia massima da raggiungere entro l’anno 2020.

Lo scorso anno, il Parlamento ha approvato la legge n. 107 del 2015, avente ad oggetto la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Un testo costituito da un articolo con 212 commi, che, in estrema sintesi, si prefigge i seguenti obiettivi:

-) il rafforzamento dell’autonomia scolastica attraverso diversi strumenti (fra i quali, la programmazione triennale delle istituzioni scolastiche, l’assunzione dei docenti neo immessi in ruolo avendo a riferimento un ambito territoriale, e la corrispondente facoltà di conferimento di incarico triennale di insegnamento, da parte dei dirigenti scolastici, ai medesimi docenti), per lo più necessitanti per la loro piena operatività dell’approvazione di numerosi decreti legislativi o di altri atti attuativi;
-) la stabilizzazione del personale docente, tramite la conferma del canale concorsuale e lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento.

La legge n. 107 del 2015 prevede due clausole di salvaguardia delle competenze provinciali: una specifica, relativamente alla definizione degli organici ai fini dell’assunzione del personale docente ed educativo, l’altra generale riguardante complessivamente l’intera normativa.

Con il disegno di legge che oggi si propone all’approvazione da parte della Giunta provinciale, si intende quindi procedere all’armonizzazione dell’ordinamento provinciale con i principi vincolanti derivanti dalle disposizioni statali, senza che ciò rappresenti un mero adeguamento, e al contempo introdurre specifiche disposizioni di miglioramento della legislazione provinciale. Le disposizioni allegate mirano infatti a dare una risposta alle specifiche esigenze che si sono manifestate nell’ambito del sistema scolastico trentino, coltivandone e valorizzandone le peculiarità, anche cogliendo le possibilità di miglioramento nell’impianto delle legge n. 107 del 2015.

In particolare si propone l’introduzione di nuovi strumenti per rafforzare, attraverso diversi strumenti, dell’autonomia scolastica (con particolare riferimento agli aspetti didattici e organizzativi), che trova riconoscimento diretto nell’articolo 117, comma

3, della Costituzione, in un solco di continuità rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico trentino.

Le scuole rappresentano infatti lo snodo fondamentale per l'erogazione del servizio di istruzione, e si è convinti che, attraverso il riconoscimento di una loro maggiore autonomia, possano venir favoriti e valorizzati la motivazione del personale scolastico, l'attrattività delle scuole, la creazione di un ambiente di vita e di lavoro positivo e costruttivo, e in definitiva la crescita umana e il livello di apprendimento degli studenti.

Alla Provincia spettano funzioni di programmazione, finanziamento, e organizzazione generale del servizio scolastico, a garanzia dell'equità complessiva del sistema, degli standard minimi di acquisizione delle competenze e delle pari opportunità di apprendimento su tutto il territorio provinciale.

Un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi indicati, per la migliore funzionalità e operatività del sistema, è costituito dalla valorizzazione (anche per via amministrativa) del personale scolastico, ovvero delle persone impegnate professionalmente nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Si è inoltre perseguito l'obiettivo di semplificazione dell'ordinamento scolastico, promuovendo la trasparenza e la partecipazione di tutti i soggetti, la conoscibilità e la diffusione dei dati e delle informazioni, la collaborazione fra le diverse componenti che caratterizzano la scuola in modo così particolare, pur nel rispetto dei diversi ruoli e delle responsabilità.

Detto delle finalità complessive (il miglioramento del servizio scolastico trentino), indicato il principale strumento per il raggiungimento di tali finalità (il rafforzamento dell'autonomia scolastica), il disegno di legge oggetto di approvazione è stato elaborato secondo le seguenti linee direttive:

-) potenziamento dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento agli aspetti didattici e organizzativi;
-) qualificazione dell'offerta formativa provinciale;
-) valorizzazione del personale scolastico;
-) sistematizzazione dei diversi procedimenti di valutazione di sistema;
-) trasparenza e semplificazione degli strumenti di partecipazione.

Prima di procedere all'illustrazione degli specifici contenuti, si evidenzia che alcune disposizioni, che qui si propongono, entreranno in vigore con l'anno scolastico 2017/2018. In particolare ci si riferisce a quelle legate all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti su ambito territoriale, all'affidamento degli incarichi triennali da parte del dirigente scolastico ai docenti neo assunti in ruolo, e alle altre disposizioni relative ad istituti di durata triennale (progetto d'istituto, procedimenti di valutazione delle istituzioni scolastiche, procedimenti di valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici).

A livello nazionale proprio in questi mesi si stanno definendo alcuni importanti atti attuativi necessari per la completa ed effettiva messa a regime dei nuovi istituti e procedimenti (quali, ad esempio, la definizione degli ambiti territoriali, la regolamentazione dell'assunzione in ruolo su ambiti, la mobilità del personale

docente fra ambiti, il procedimento per l'affidamento ai docenti degli incarichi triennali), appena in tempo per l'avvio, già in questi mesi, delle procedure amministrative strumentali all'avvio dell'anno scolastico 2016/2017. Si è proceduto introducendo nell'ordinamento provinciale tali importanti istituti a partire dall'anno scolastico 2017/2018 con un contesto normativo certo e definito, consapevoli dell'importanza (sia per i docenti che per la piena funzionalità del servizio e l'operatività delle scuole) della certezza delle norme che regolamentano fasi delicati quali l'immissione in ruolo e la mobilità dei docenti.

Vengono innanzi tutto previsti, all'articolo 1 (modificativo dell'articolo 2, "Finalità e principi generali", al comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006), nuovi obiettivi formativi, quali il rafforzamento della dimensione globale della cittadinanza e la conoscenza dell'Unione Europea, nonché nuovi strumenti per il perseguimento degli obiettivi formativi prioritari del servizio scolastico e formativo provinciale, ovvero;

- a) le misure di raccordo tra scuole dell'infanzia e scuola primaria, al fine di agevolare, in un'ottica di continuità, la transizione dei bambini;
- b) il potenziamento del sistema di orientamento, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, e di accompagnamento per le transizioni scuola – lavoro e scuola – università, sottolineando così l'importanza e il ruolo dell'orientamento scolastico sia in chiave preventiva e dissuasiva rispetto agli abbandoni scolastici che di supporto nei momenti di passaggio;
- c) il sostegno e la promozione della formazione continua e l'aggiornamento del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del miglioramento dei servizi scolastici; tale sottolineatura trova la sua conferma all'articolo 4, introduttivo del nuovo comma 6 all'articolo 10 della legge provinciale n. 5 del 2006, che ribadisce il valore della formazione continua, della promozione delle professioni educative e dello sviluppo professionali degli operatori.

All'articolo 2 (che dispone l'introduzione del comma 2 bis all'articolo 8 bis "Tutela della salute nell'ambito del sistema educativo provinciale" della legge provinciale n. 5 del 2006), vengono previsti, al fine di garantire la formazione completa degli studenti e favorirne il processo educativo, il potenziamento, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, delle discipline motorie, nonché lo sviluppo di comportamenti di vita salutari, al benessere psico-affettivo e della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e le realtà del territorio.

Viene previsto, analogamente a quanto avvenuto a livello nazionale, il curriculum dello studente, associato a un'identità digitale, che contiene dati e informazioni riferite sia all'ambito scolastico che extrascolastico, utili anche ai fini dell'orientamento scolastico e dell'accesso al mondo del lavoro. Le modalità di tenuta e i contenuti del curriculum vengono definiti con delibera della Giunta provinciale (articolo 3, introduttivo del comma 4 bis dell'articolo 9 "Gli studenti" della legge provinciale n. 5 del 2006).

All'articolo 5 (modificativo del comma 3 dell'articolo 15 "Autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo" della legge provinciale n. 5 del 2006), viene rafforzata l'autonomia organizzativa delle scuole, riconoscendo alle istituzioni scolastiche e formative, ai fini dell'implementazione della flessibilità didattica, la possibilità di definire l'articolazione modulare del monte orario annuale

di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari. Tale intervento costituisce l'evoluzione di un'impostazione già assunta nel passato, con l'introduzione dell'autonomia scolastica, e vuole assicurare maggiori spazi di autonomia organizzativa sul piano pedagogico alle istituzioni scolastiche, anche avvalendosi della possibilità di insegnamento combinato di due o più discipline.

L'articolo 6 (modificativo dell'articolo 18 "Progetto d'istituto e carta dei servizi" della legge provinciale n. 5 del 2006) prevede la durata triennale, rivedibile annualmente, del progetto d'istituto (che corrisponde sul piano provinciale al piano dell'offerta formativa previsto dall'ordinamento nazionale), la sua pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica. Esso viene approvato entro il mese di febbraio dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Posto che il progetto d'istituto rappresenta il massimo strumento di programmazione in capo a ciascuna istituzione scolastica e formativa, nel quale trova collocazione l'identificazione culturale e progettuale di ciascuna scuola, l'ulteriore modifica mira a rafforzare il collegamento con il nostro territorio e i temi della cittadinanza che diventano sempre più attuali anche in termini evolutivi. Come logica conseguenza si prevede quindi la specificazione nell'ambito del progetto d'istituto di progetti e di iniziative formative negli ambiti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere d), f) e n). Si prevede inoltre l'inserimento nel progetto d'istituto dell'indicazione delle "principali caratteristiche dei profili professionali" coerenti con il medesimo progetto.

A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, è riconosciuta, in capo al dirigente delle istituzioni scolastiche e formative, la facoltà di conferire incarichi ai docenti neo immessi in ruolo, in coerenza con il progetto d'istituto. L'articolo 7 (che dispone l'introduzione di alcuni commi all'articolo 23 "Dirigente delle istituzioni scolastiche e formative" della legge provinciale n. 5 del 2006) disciplina in dettaglio le diverse fasi del procedimento di assegnazione dell'incarico triennale di docenza, che rappresenta una novità sia a livello provinciale che nazionale, e che si perfezionerà con l'accettazione del docente. Rappresenta invece una specificazione provinciale, al fine di garantire la stabilità lavorativa e la continuità didattica, la possibilità che, al medesimo docente neo assunto in ruolo, possano essere conferiti incarichi da dirigenti di due istituzioni scolastiche ricadenti nel medesimo ambito territoriale, relativamente all'insegnamento della religione cattolica e di altre classi di concorso individuate dalla Giunta provinciale (quali, ad esempio, le scienze motorie e l'educazione musicale).

Nell'ambito dei procedimenti interni di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo, l'articolo 8 (modificativo dell'articolo 27, compresa la sua rubrica, della legge provinciale n. 5 del 2006) dispone, nell'ambito del procedimento c.d. di "autovalutazione" delle scuole, la natura facoltativa, in base alle determinazioni di ciascuna istituzione scolastica e formativa, del nucleo interno di valutazione. In alternativa alla conferma del nucleo interno di valutazione, ciascuna scuola può definire modalità e procedure interne nel rispetto delle linee guida emanate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.

Nell'ambito della programmazione generale del sistema educativo, la Giunta provinciale attribuisce primaria importanza alla condivisione e alla consultazione attraverso organi rappresentativi dei soggetti esponenziali degli interessi coinvolti nell'ambito dell'istruzione, con particolare riferimento agli operatori, agli studenti e alle famiglie. Coerentemente, l'intervento proposto mira a perseguire l'obiettivo di rendere effettiva la partecipazione, che la precedente impostazione ha di fatto reso attenuata nelle esplicazioni in ragione sia della pluralità degli organismi, talvolta

chiamati a esprimersi in contesti di sovrapposizione, ma anche per la loro particolare articolazione nella composizione.

Gli articoli 12 e 13 (rispettivamente soppressivo dell'articolo 38 e modificativo dell'articolo 39 della legge provinciale n. 5 del 2006) propongono quindi la ridefinizione dell'assetto globale con la riconduzione a unitarietà dei precedenti organismi e al tempo stesso snellendone tanto la composizione quanto le operatività richieste. In particolare, rimarrà in funzione il solo Consiglio del sistema educativo provinciale, che integra in sé anche le funzioni rappresentative delle autonomie scolastiche. Altresì viene prevista la riduzione del numero dei componenti del Consiglio, salvaguardando la rappresentanza delle diverse componenti scolastiche. Risulta peraltro la possibilità di un'integrazione tecnica dell'organo, in funzione della trattazione di specifici argomenti. Il consiglio svolge attività consultiva e di supporto, anche di propria iniziativa, relativamente ad atti provinciali d'indirizzo in materia di autonomia scolastica, innovazioni ordinamentali, offerta scolastica, valutazione dei risultati del sistema e distribuzione dell'offerta formativa. Gli articoli 9, 10 e 11 dettano disposizioni di coordinamento normativo, incidendo sugli articoli 34, 35 e 37 della legge provinciale n. 5 del 2006, in considerazione del venir meno della consiglio delle autonomie scolastiche e formative.

L'articolo 14 dispone la modificazione della rubrica della sezione III del capo V della legge provinciale n. 5 del 2006, con la seguente rubrica "Ricerca, formazione e valutazione".

L'articolo 15 (modificativo dell'articolo 41, compresa la sua rubrica, della legge provinciale n. 5 del 2006) prevede che la Provincia, in collaborazione con IPRASE, assicura la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché degli assistenti educatori, al fine dello sviluppo professionale continuo e della valorizzazione delle competenze degli operatori, con la possibilità che la formazione erogata possa comportare l'acquisizione di crediti formativi, secondo le specifiche disposizioni adottate dalla Giunta provinciale.

L'Amministrazione provinciale, anche in collaborazione con IPRASE, è impegnata nel rinnovamento delle strategie formative per il personale scolastico, non solo docente, nella logica dello sviluppo professionale personale continuo, ricco di stimoli e strumenti (il c.d. "life long learning approach"), con attenzione alle ricadute effettive nei contesti di apprendimento (il c.d. "transfer"). In particolare, si segnala la crescente attenzione verso una formazione orientata:

- a) all'innovazione e al perfezionamento delle pratiche, anche con nuovi strumenti e sussidi (in primis, quelli digitali);
- b) al rafforzamento del profilo dell'operatore nel corso della sua attività;
- c) allo sviluppo di progetti di crescita professionale nel medio e lungo periodo, costruiti su itinerari per passi successivi e capitalizzando le esperienze, sulla base di impostazioni modulari e di un sistema di certificazione della formazione fondato su crediti formativi riconosciuti nel quadro della promozione della professionalità lungo l'intero arco di vita;
- d) a scelte coerenti con i risultati della ricerca scientifica in tema di cultura dell'insegnamento e di processi di apprendimento, valorizzando il ruolo di IPRASE nella promozione dell'innovazione.

Gli articoli 16 e 17 (introduttivi degli articoli 41 bis "Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione" e, rispettivamente, 43 bis "Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative" della legge provinciale n. 5 del 2006) procedono a un intervento di sistematizzazione relativamente alle diverse tipologie di procedimenti di valutazione del sistema educativo di istruzione e di

formazione, valorizzando gli organi già previsti dalla legge provinciale n. 5 del 2006, nonché riallineando il procedimento triennale di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e quello di valutazione della dirigenza scolastica (a partire dal 2017/2018), con il riconoscimento del ruolo del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.

In particolare l'articolo 16 disciplina l'attività di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema educativo, al fine di garantire il progressivo miglioramento della qualità dei servizi scolastici e degli apprendimenti degli studenti, con particolare attenzione ai seguenti parametri:

- a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso;
- b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti;
- c) la qualità dei processi e dell'organizzazione promossa dalle scuole;
- d) la professionalità degli operatori scolastici;
- e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.

L'articolo 17 individua, dettandone la relativa disciplina, i procedimenti di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e della relativa organizzazione ai fini dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nelle diverse declinazioni della c.d. "autovalutazione" delle scuole, della valutazione esterna, delle azioni di miglioramento e della rendicontazione sociale. Anche questo sistema di valutazione ha durata triennale, e sarà operativo dal 2017/2018, per allinearlo con l'entrata in vigore della disposizione degli incarichi triennali di docenza di cui all'articolo 7 e della valutazione triennale della dirigenza scolastica (articolo 35).

Con le disposizioni che si propongono, si intende predisporre un disegno organico e sistematico della valutazione delle scuole e dei suoi operatori, essendo la valutazione individuata quale leva di riferimento per orientare le azioni di innovazione e miglioramento.

Per quanto riguarda la valutazione delle scuole, declinata all'articolo 17, il punto di partenza è il rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento comune, con indicatori e dati stabiliti a livello provinciale per facilitare il confronto delle singole istituzioni scolastiche con "benchmark", oltre ai migliori risultati a livello provinciale, nazionale e internazionale. L'autovalutazione delle scuole, finalizzata a individuare i punti di forza da sviluppare e di debolezza da migliorare nei prossimi tre anni con traguardi e target di riferimento, viene affiancato da un procedimento di valutazione esterna. Il piano di valutazione esterna, definito dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, prevede, in alcuni casi, la visita presso le scuole. L'autovalutazione e la valutazione esterna sono orientate a supportare le scuole nella pianificazione delle azioni di miglioramento. I risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche e formative attraverso le azioni di miglioramento saranno accessibili e pubblici nonché oggetto di rendicontazione sociale. Proprio attraverso la pubblicazione dei risultati e delle relative valutazioni si possono ottenere, da un lato, modelli di rendicontazione sociale, e, dall'altro, dimostrare funzioni ed esiti di collegamento fra le scuole e il territorio di riferimento. In questo modo si confida nella promozione ulteriore di processi innovativi in senso ampio.

L'articolo 18 (modificativo dell'articolo 56 "Piani di studio delle istituzioni scolastiche e formative provinciali" della legge provinciale n. 5 del 2006) riconosce, in applicazione e attuazione dell'autonomia scolastica, la possibilità che ciascuna scuola possa potenziare il tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, con la finalità prioritaria di assicurare una migliore specializzazione dell'offerta didattica da

proporre agli studenti, anche in coerenza con le esigenze del tessuto economico – sociale di riferimento.

Dall'anno scolastico 2018/2019, viene inoltre previsto che le istituzioni scolastiche e formative ripartiscano l'orario delle lezioni, in cinque giorni settimanali, accogliendo impostazioni già quasi generalmente applicate in taluni gradi di scuola e largamente sollecitate dalle strutture sociali. La modifica che viene proposta vuole percorrere un disegno di omogeneizzazione secondo le impostazioni che il sistema naturalmente ha già largamente adottato. Questo anche nel presupposto che non risultano elaborazioni scientifiche dimostranti la maggiore valenza pedagogica di un modello di tempo scuola rispetto ad un altro.

In continuità con le esperienze e i progetti già avviati a livello provinciale, si è previsto (articolo 19) un intervento di sistematizzazione e coordinamento dell'articolo 65 “*Alternanza scuola – lavoro*” della legge provinciale n. 5 del 2006, con le nuove disposizioni della legge statale n. 107 del 2015 in materia, prevedendo per la scuola a carattere statale il rispetto del monte ore di questi percorsi fissato a livello nazionale; mentre, relativamente all'istruzione professionale, il monte orario è stabilito dai piani di studio provinciali. L'alternanza scuola – lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo. Tali percorsi possono essere realizzati anche all'estero. Una previsione specifica provinciale dispone che le istituzioni scolastiche e formative possano individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola – lavoro e scuola – università. Inoltre si dispone che le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rivolta agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola – lavoro. Viene infine specificato che l'attività in alternanza scuola – lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

L'articolo 20 procede alla ridefinizione del comma 2 dell'articolo 66 “Formazione in apprendistato” della legge provinciale n. 5 del 2006, prevedendo che la Giunta provinciale definisca gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato; i processi formativi sono svolti presso le istituzioni scolastiche e formative o nell'ambito dell'impresa, nel rispetto degli standard formativi dell'apprendimento stabiliti a livello statale. Viene inoltre previsto che la Giunta provinciale fissi un monte ore massimo da destinare alla formazione impartita dall'istituzione scolastica e formativa.

L'articolo 21 (modificativo dell'articolo 67 “Alta formazione professionale” della legge provinciale n. 5 del 2006) dispone che possono accedere ai corsi di alta formazione anche gli studenti in possesso del diploma di formazione professionale di durata quadriennale, integrato con uno specifico percorso di formazione al termine del quale è accertato il possesso delle competenze comuni e tecnico-professionali corrispondenti a quelle previste dalla disciplina nazionale, in coerenza con la previsione nazionale per gli istituti tecnici superiori.

L'articolo 22 dispone l'introduzione dell'articolo 84 bis “Assegnazione del personale docente all'ambito territoriale” nella legge provinciale n. 5 del 2006, prevedendo, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2017/2018, che i docenti vengano assegnati all'ambito territoriale e non più a una sede scolastica. Viene riconosciuta alla Giunta provinciale la possibilità di individuare ambiti territoriali sub – provinciali, anche distinti per cicli e gradi d'istruzione, secondo determinati parametri. Si conferma il mantenimento della titolarità dei docenti sulla sede scolastica assunti entro l'anno scolastico 2016/2017. Relativamente ai docenti a tempo determinato rimane in vigore l'attuale assetto di affidamento degli incarichi. L'obiettivo, che si vuole perseguire attraverso questa

norma di armonizzazione rispetto all'impianto nazionale, è quello di assicurare coerenza fra l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'elaborazione dei progetti educativi e le risorse professionali docenti selezionate per l'attuazione dei medesimi progetti. In tal senso è prevista la responsabilità del dirigente scolastico nella valutazione delle professionalità da acquisire per le finalità suddette, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni di legge (trasparenza, valutazione curricula, incompatibilità).

Gli articoli 23 e 24 dispongono interventi di modifica degli articoli 85 e rispettivamente 86 della legge provinciale n. 5 del 2006, di mero coordinamento tecnico, che saranno operativi a partire dall'anno scolastico 2017 / 2018, in ragione del nuovo regime di titolarità dei docenti neo assunti in ruolo sull'ambito territoriale, a valere dall'anno scolastico 2017/2018. Viene introdotto anche il comma 2 bis all'articolo 86, secondo cui la Giunta provinciale, nella determinazione degli organici ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di docenti, tiene conto, relativamente all'insegnamento della religione e di altre classi di concorso determinate dalla medesima Giunta provinciale, anche dei posti interi derivanti dalla somma delle frazioni orarie afferenti a due istituzioni scolastiche e formative collocate nel medesimo ambito territoriale.

L'articolo 25 introduce, in modo peculiare per la Provincia di Trento, il comma 3 bis dell'articolo 87 della legge provinciale n. 5 del 2006, per l'individuazione, in via sperimentale, da parte della Giunta provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali, di ulteriori modelli di valutazione dell'attività del personale docente, nella prospettiva della carriera professionale, su base volontaria.

Con questa disposizione è prevista la possibilità di sperimentare nuovi modelli funzionali a sostegno della valutazione dell'attività del docente, nel rispetto della volontaria adesione da parte dei singoli, in accordo con le Organizzazioni sindacali, ulteriori rispetto agli altri strumenti di valorizzazione delle professionalità. La disposizione intende porre le basi normative per la definizione di nuovi strumenti di qualificazione della funzione docente. E' previsto inoltre che nella definizione di questi modelli di valutazione si tengano in considerazione gli esiti della valutazione realizzate ai sensi del successivo articolo 26.

L'articolo 26 dispone l'introduzione dell'articolo 87 bis "Valorizzazione del merito del personale docente" della legge provinciale n. 5 del 2006, avente ad oggetto la disciplina della valutazione dell'attività del personale docente a tempo indeterminato, con la definizione di una specifica procedura e l'indicazione dei seguenti criteri di valutazione:

- a) la qualità dell'insegnamento anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;
- b) definiti preventivamente gli indicatori e il contesto di riferimento, i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione allo sviluppo degli apprendimenti degli studenti;
- c) il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione continua del personale;
- d) le attività di sviluppo professionale con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti.

Preme evidenziare il criterio di cui alla lettera d), a conferma dell'importanza che l'Amministrazione provinciale riconosce alla formazione e all'aggiornamento continuo, quali strumenti fondamentali per la qualificazione della funzione docente.

Il dirigente scolastico assegna annualmente, sulla base di motivata valutazione, una somma di denaro del fondo appositamente istituito e invia una relazione in ordine alla ripartizione del fondo al consiglio dell'istituzione. Tale consiglio si esprime in ordine alla coerenza dell'assegnazione delle risorse ai criteri e procede all'invio di una relazione al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. Quest'ultimo comitato elabora linee guida per l'applicazione dei criteri fissati e procede al monitoraggio relativamente alle modalità di assegnazione delle risorse.

L'impianto che si propone necessita dell'attività a livello provinciale di definizione delle risorse da destinare allo scopo, e delle relative modalità di assegnazione alle singole istituzioni scolastiche e formative, per garantirne l'impiego da parte delle stesse attraverso i propri organi gestionali.

L'articolo 27 dispone la soppressione, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, del comma 3 bis dell'articolo 89 "Disciplina dell'accesso del personale docente", ai fini del coordinamento tecnico con le nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato dei docenti e relativa assegnazione su ambito territoriale (e non su sede scolastica).

L'articolo 28, modificativo dell'articolo 91 "Concorsi pubblici" della legge provinciale n. 5 del 2006, specifica e dettaglia maggiormente la disciplina applicabile ai concorsi del personale docente in provincia di Trento, prevedendo, fra le principali novità:

- a) la cancellazione del rinvio a normative regolamentari;
- b) la modalità di calcolo del numero dei soggetti rientranti delle graduatorie concorsuali;
- c) la validità triennale delle graduatorie;
- d) l'indizione di concorsi anche per i posti di sostegno;
- e) la necessità del possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai concorsi;
- f) la possibilità di stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che consenta lo svolgimento in modo contemporaneo delle prove concorsuali in concomitanza con quelli indetti a livello nazionale, salvaguardando la possibilità di prevedere comunque all'interno delle procedure concorsuali stesse programmi di esame specifici e rispondenti alla specialità del sistema di istruzione trentino.

L'articolo 29 modifica l'articolo 92 ter della legge provinciale n. 5 del 2006, introducendo anche una nuova rubrica al medesimo articolo. Innanzi tutto dispone la cancellazione dei primi due commi, facendo venir meno il peculiare regime giuridico del primo triennio dei docenti assunti a tempo indeterminato, inseriti nella dotazione organica provinciale speciale. Esso detta inoltre procedimenti peculiari di assegnazione, dall'anno scolastico 2017/2018, della sede di titolarità, in base alle norme contrattuali in materia di mobilità, relativamente ai docenti inseriti nella dotazione organica provinciale speciale assunti negli anni 2014/2015 e 2015/2016, e rispettivamente 2016/2017. Rimane invece confermata, tramite il mantenimento dell'articolo 85, comma 2 bis, della legge provinciale n. 5 del 2006, la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di docenti anche facendo riferimento ai posti disponibili, ovvero al c.d. "organico funzionale" (di cui alla dotazione organica provinciale speciale).

L'articolo 30 introduce, al fine di favorire autonome determinazioni delle scuole e promuovere al contempo le innovazioni didattiche, l'articolo 93 ter "Elenchi aggiuntivi per specifiche metodologie didattiche" della legge provinciale n. 5 del 2006, per assicurare la presenza presso le istituzioni scolastiche e formative

provinciali, di docenti per gli insegnamenti che richiedano particolari metodologie didattiche, anche se avviate in forma sperimentale, istituendo appositi elenchi per conferire incarichi a tempo determinato.

L'articolo 31 dispone la modifica dell'articolo 94 "Mobilità del personale insegnante", comma 2 bis, prevedendo che a partire dall'anno scolastico 2017 /2018 le operazioni di mobilità del personale docente avvengano fra ambiti territoriali sub provinciali, laddove costituiti dalla Giunta provinciale, coordinando così i principi fissati legislativamente in materia di mobilità alle nuove regole di assunzioni a tempo indeterminato che avranno a riferimento non più una sede scolastica, ma un ambito territoriale.

L'articolo 32 modifica l'articolo 95 "Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore" della legge provinciale n. 5 del 2006, riconoscendo la possibilità, nell'ambito dell'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso – concorso. Tale forma di reclutamento consente di accertare conoscenze teoriche così come di inserire i candidati in corsi di formazione e/o tirocini c.d. "in situazione".

L'articolo 33 procede alla parziale riformulazione dell'articolo 96, comma 7, della legge provinciale n. 5 del 2006, in materia di assegnazione di funzioni ispettive relative all'insegnamento della religione cattolica, coordinandolo con le previsioni del nuovo articolo 28 della legge provinciale n. 7 del 1997.

L'articolo 34 interviene sull'articolo 102 "Preposizione dei dirigenti agli incarichi" della legge provinciale n. 5 del 2006:

- a) modificando il comma 1, lettera a), nel senso di preporre dirigenti scolastici a scuole che erogano contemporaneamente percorsi di formazione professionale e percorsi di istruzione di secondo grado;
- b) intervenendo al comma 1, lettera b), specificando che fra le attività ispettive affidabili ai dirigenti scolastici rientrano anche quelle in materia di periodo di formazione e prova del personale docente previste dalla legislazione statale.

L'articolo 35 introduce il nuovo articolo 103 "Valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali", prevedendo:

- a) l'avvalimento, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti delle scuole alla programmazione provinciale in materia scolastica, al progetto d'istituto, in base ai criteri fissati dal successivo comma sei, del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo;
- b) la proposta degli obiettivi da parte dello stesso dirigente scolastico, sulla base del rapporto di autovalutazione della scuola e tenendo conto della programmazione provinciale in materia scolastica, con la eventuale conferma dei medesimi obiettivi da parte del comitato;
- c) la triennialità della valutazione dell'attività del dirigente scolastico;
- d) l'individuazione dei criteri di valutazione dell'attività del dirigente scolastico (fra cui accanto a specifici criteri, si fa esplicito riferimenti al raggiungimento degli obiettivi fissati);
- e) la rilevanza della valutazione ai fini della conferma dell'incarico e della determinazione del compenso accessorio del dirigente scolastico.

Relativamente alla valutazione dei dirigenti scolastici, la Provincia da anni ha anticipato il sistema nazionale e per molti aspetti ha facilitato la sua introduzione. Ora si tratta di migliorare alcuni passaggi e, per quanto opportuno, avere alcuni punti di riferimento comune con la valutazione della dirigenza scolastica che la legge

statale n. 107 del 2015, per la prima volta, promuove a livello nazionale. Vi è uno stretto legame fra il procedimento di valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici con i procedimenti di valutazione delle istituzioni scolastiche, aventi la medesima cadenza triennale, attraverso la messa in correlazione fra i risultati della scuola e della dirigenza. Parallelamente il dirigente ha una specificità di funzioni su cui è opportuno porre l'attenzione nei processi di valutazione, in particolare:

- a) la direzione unitaria della scuola e le competenze gestionali ed organizzative;
- b) la valorizzazione di tutte le professionalità interne all'istituto sia sotto il profilo individuale sia negli ambiti collegiali;
- c) la valorizzazione e lo sviluppo continuo della propria professionalità;
- d) l'apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e nella comunità sociale.

L'articolo 36 dispone la modifica dell'articolo 108 "Utilizzazione delle strutture in orario extrascolastico" della legge provinciale n. 5 del 2006, prevedendo che gli edifici delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature a uso scolastico e formativo, siano messi a disposizione anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.

L'articolo 37 introduce, valorizzando gli interventi già realizzati a livello provinciale, il piano provinciale per la scuola digitale (articolo 109 bis), al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti, anche con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze. In particolare, il piano si prefigge:

- a) la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
- b) il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- c) l'adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti scolastici, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- d) la formazione dei docenti, del personale assistente amministrativo e di laboratorio per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti.

L'articolo 38 introduce alcuni commi all'articolo 110 "Sistema informativo" della legge provinciale n. 5 del 2006, prevedendo nell'ordinamento provinciale l'istituzione del portale unico della scuola, così da valorizzare gli interventi già realizzati a livello locale nell'ambito dell'accessibilità ai dati di sistema e delle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali. In particolare il portale unico dei dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale:

- a) garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, l'anagrafe provinciale dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i progetti d'istituto, compresi quelli delle scuole paritarie;

b) pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico, nonché i rapporti di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

c) rende accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente;

d) pubblica la normativa, gli atti e le circolari in materia di istruzione e formazione, nonché rende accessibili i dati relativi alle singole istituzioni scolastiche formative provinciali e quelli relativi all'offerta formativa.

La Giunta provinciale definisce le modalità di attuazione delle disposizioni relativamente al portale unico dei dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

L'articolo 39 introduce una modifica dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015, nel senso di prevedere che il riparto dell'onere annuo tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2011, relativo alla retribuzione del personale insegnante e dal proponendo articolo 26.

L'articolo 40 detta disposizioni circa l'entrata in vigore differita di alcune norme nel senso sopra indicato.

L'articolo 41 detta disposizioni relativamente alle modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dalle misure e dagli interventi disposti in applicazione della presente normativa.

Trento, 18 aprile 2016

IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA
AUTONOMA DI
TRENTO
- Ugo Rossi -